



AVVISO PUBBLICO “MICRO.CRESCITAPIU”

NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL FONDO MICROCREDITO FSE – NUOVE MISURE 2018 (DGR n. 822 del 25/10/2018 – Mod. DGR n.64 del 01/02/2019)

Approvato con decisione del Tavolo Tecnico di Coordinamento del Fondo tenutosi in data 12/11/2018

LINEE GUIDA OPERATIVE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA AMMESSO

Per tutto quanto non riportato e puntualizzato nella presente guida si rimanda al contenuto dell’avviso pubblico. Si ribadisce che la presente guida non risulta essere in alcun modo sostitutiva di quanto riportato nell’avviso pubblico di riferimento, al quale si rimanda in toto.

Premessa

Tale guida rappresenta, nelle intenzioni, uno strumento aggiuntivo a disposizione del beneficiario, al fine di innalzare il livello di attenzione su taluni aspetti ritenuti focali in vista delle procedure di rendicontazione inerenti il finanziamento concesso.

La guida, **che non vuole essere in alcun modo sostituiva rispetto al contenuto dell'avviso pubblico di riferimento**, al quale si rimanda comunque in toto, si sofferma su aspetti procedurali e regolamentari ritenuti di particolare rilievo.

In particolare in tale guida viene focalizzata nuovamente l'attenzione sul concetto di **spesa ammissibile**, sulla catalogazione degli **interventi non ammissibili**, sulle **modalità di pagamento**, sui **mezzi di pagamento** idonei, sugli **step di rendicontazione** e sulle procedure per comunicare correttamente una **variazione**.

REGOLE GENERALI SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

1. Le spese per poter essere considerate ammissibili in sede di analisi del rendiconto devono essere:
 - a. congrue ed attinenti rispetto all'iniziativa imprenditoriale ovvero devono dimostrarsi in linea con gli obiettivi progettuali e con quanto ammesso ab origine o a seguito di variazione autorizzata;
 - b. chiaramente esposte ovvero ciascuna spesa dovrà essere indicata in maniera analitica nel titolo di acquisto presentato a rendiconto, dal quale dovranno evincersi in maniera inequivocabile l'oggetto della spesa, le quantità, il prezzo unitario e tutti gli elementi necessari a qualificare correttamente la fornitura;
 - c. al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; a tal proposito si rammenta che l'iva potrà essere ammessa solo quando l'azienda dimostri, per regime fiscale di appartenenza, la natura dell'iva "quale costo non recuperabile" (tale circostanza dovrà essere dimostrata attraverso documentazione probatoria da prodursi in sede di presentazione del rendiconto di spesa)
 - d. sostenute successivamente alla data di presentazione della candidatura, coerentemente con il periodo massimo di realizzazione del programma finanziato, che potrà avere una durata massima di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento ammesso;
 - e. quietanzate nelle modalità previste dall'Avviso Pubblico e nel rispetto del principio della tracciabilità; a tal proposito si rammenta che spese non adeguatamente tracciate sotto il profilo dei pagamenti effettuati potranno essere sottoposte a decurtazione indipendentemente dall'ammissibilità originaria delle stesse in sede di valutazione iniziale della domanda.
2. Non potranno essere validati rendiconti che, a seguito delle eventuali riduzioni condotte in sede di analisi del rendiconto, si attestino su un volume globale di spesa ammissibile inferiore ad euro 20.000 ovvero inferiore alla soglia minima definita dall'art.6, comma2, dell'Avviso Pubblico. La presentazione di un rendiconto attestante un volume di spese almeno pari al finanziamento concesso non rappresenta pertanto garanzia di regolarità del rendiconto stesso, che potrebbe subire delle riduzioni a seguito dell'istruttoria condotta.

SPESE AMMISSIBILI (riferimento art. 9 dell'avviso pubblico)

1. Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a. le spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci: utente, affitti, materie prime, scorte di magazzino, consulenze ordinarie quale quella contabile etc) fino al limite del 20% del finanziamento concesso;
- b. le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti specifici, software, attrezzature generiche, nuovi di fabbrica necessari allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del programma; in questa sezione non rientrano le spese per impianti generali, quali impianto termico, idraulico, elettrico, inglobati nella categoria c);
- c. le opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività; per opere murarie si intendono anche opere ad esse assimilabili quali gli interventi di impiantistica generale, destinate al miglioramento e/o completamento della sede operativa (in base a ciò, a titolo esemplificativo, le spese per impianto elettrico, idraulico, termico, di condizionamento etc.). A tal proposito si segnala che l'oggetto della fattura (o documentazione probatoria ad essa allegata) dovrà consentire di individuare in maniera inequivocabile la sede interessata dall'intervento, che dovrà coincidere con la sede indicata in domanda o comunicata in fase successiva in caso di eventuale variazioni. Non potranno essere ammesse spese per opere murarie e impiantistica generale che non siano inequivocabilmente riconducibili alla sede operativa sulla base della documentazione agli atti. Dovrà pertanto esserci corrispondenza fra la sede interessata dall'intervento in opere murarie e assimilate e la sede desumibile dal titolo di disponibilità dichiarato;
- d. il costo del personale imputato al progetto, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso (imputato nel piano finanziario in possesso del beneficiario alla voce "altro");
- e. il costo del personale dipendente connesso alla assunzione e/o stabilizzazione di almeno una unità (ove ricorra);

f. le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto. Tali spese dovranno assumere il carattere di straordinarietà rispetto ad usuali attività consulenziali prestate da terzi a favore del soggetto beneficiario. A titolo esaustivo si richiamano fra le spese ammissibili all'interno di tale macrovoce:

- ✓ consulenza direzionale ed organizzativa;
- ✓ consulenza tecnico-scientifica;
- ✓ consulenza informatica, ovvero consulenza nel campo informatico (ad esempio: studi di fattibilità, assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi, gestione della sicurezza, acquisizione dati, assistenza on-site, ecc) tenendo conto che non rientrano in tale voce, perché allocabili fra le spese di funzionamento, le attività prestate da terzi per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul software e sull'hardware di proprietà;
- ✓ consulenza prestata da soggetti terzi in ambito di accompagnamento all'ottenimento di specifiche certificazioni di prodotto e/o di processo.

Le spese per consulenze specialistiche non risultano sottoposte a limiti di incidenza rispetto alla valorizzazione globale del finanziamento. La straordinarietà della prestazione dovrà evincersi dall'oggetto della fattura e/o dal materiale spontaneamente prodotto in grado di esplicitarla in maniera inequivocabile. In sede di analisi del rendiconto, ove le consulenze specialistiche non palesino le richieste caratteristiche di straordinarietà, si potrà procedere a riclassificazione delle stesse con conseguente imputazione ad altra macro voce di spesa giudicata pertinente rispetto all'oggetto della prestazione e/o a decurtazione in toto (se del caso); tale riclassificazione potrebbe a sua volta generare una violazione dei vincoli previsti;

g. le spese per la consulenza finalizzata alla predisposizione della domanda di finanziamento a valere sul predetto Avviso nella misura non superiore all'1% del finanziamento concesso.

2. L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per l'attività d'impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. Sarà onere del beneficiario dimostrare che l'acquisto eventuale di tali beni goda di tali requisiti. È inammissibile, comunque, l'acquisto di autovetture e automezzi ad uso promiscuo.
3. Con riferimento alla lettera b) si precisa che per "nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e quelli fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzati).

SPESE NON AMMISSIBILI (riferimento art. 9 co. 4 dell'avviso)

Dovrà essere posta massima attenzione alla tipologia di spese sostenute e successivamente, ove l'avviso prevede espressamente delle esclusioni. In particolare non sono ammissibili le spese:

- a. relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359c.c. o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del soggetto beneficiario o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado;
- b. per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, necessari allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del progetto, non nuovi di fabbrica ma usati;
- c. sostenute e/o fatturate e/o quietanzate anteriormente alla data di invio della candidatura per l'accesso ai benefici di cui all'art.12 dell'Avviso Pubblico;
- d. sostenute e/o fatturate e/o quietanzate in data successiva alla conclusione del progetto;
- e. relative a autovetture/automezzi non dedicati e non indispensabili per l'attività d'impresa;
- f. relative all'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo;
- g. interessi passivi; le commissioni per operazioni finanziarie e gli altri oneri meramente finanziari;
- h. relative all'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla norma nazionale sull'IVA; a tal proposito in sede di rendiconto il beneficiario dovrà fornire documentazione probatoria in grado di dimostrare la non recuperabilità dell'imposta, fornendo così l'evidenza dell'ammissibilità a finanziamento;
- i. relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- j. all'acquisto di terreni, infrastrutture e beni immobili;
- k. relative a vitto, alloggio e trasferimenti;
- l. relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- m. inerenti la locazione finanziaria (leasing).

MODALITA' DI PAGAMENTO (riferimento art. 9 co. 6 dell'avviso)

Le modalità di pagamento previste dalla Normativa di riferimento sono esclusivamente le seguenti:

- a. bonifico bancario;
- b. RID;
- c. RIBA e assimilabili (es. SDD)

In nessun caso saranno ammessi quale forma di pagamento l'assegno bancario o l'assegno circolare.

Il pagamento in contanti è escluso, tranne che per il pagamento delle utenze eseguito tramite bollettino postale e nel limite di 1.000,00 euro. A tal proposito in sede di rendicontazione la spesa per utenze potrà essere considerata adeguatamente tracciata sotto il profilo del pagamento unicamente in presenza del bollettino attestante il pagamento. Nei casi in cui le utenze vengano pagate con altre metodo ammissibile sarà ovviamente onere dell'azienda fornire la documentazione probatoria prevista.

In generale una spesa sarà ritenuta adeguatamente tracciata sotto il profilo del pagamento quando risponda efficacemente alle indicazioni di seguito riportate:

- in caso di pagamento con bonifico venga trasmessa copia della distinta di bonifico unitamente all'estratto conto ufficiale dal quale possa evincersi l'effettivo addebito; la trasmissione unicamente della distinta di bonifico o dell'estratto conto non sarà ritenuta sufficiente ai fini delle verifiche di tracciabilità. Ai fini dell'individuazione della data di pagamento farà fede la data valuta dell'operazione. In caso di pagamento con bonifico la distinta dovrà richiamare chiaramente la fattura sottoposta a pagamento;
- in caso di pagamento a mezzo RID, RIBA e pagamenti assimilabili a questa forma (es. SDD), sarà necessario acquisire copia della documentazione dispositiva e della documentazione in grado di comprovare l'addebito e atta a ricondurre efficacemente l'operazione disposta al pagamento relativo all'operazione finanziata.

In generale, nel caso in cui i movimenti d'interesse confluiscono in un pagamento cumulativo riferito anche ad operazioni estranee a quelle finanziate, sarà necessario produrre un dettaglio che consenta di individuare inequivocabilmente il pagamento relativo all'operazione finanziata sull'estratto conto; non potranno essere considerate esaustive formule generiche di pagamento che non consentano di identificare le singole operazioni (es. il pagamento di interesse ai fini della verifica sull'operazione finanziata ammonta ad euro 1.000; tale pagamento confluisce in un bonifico cumulativo di euro 5.000 riguardante altre fatture. Sarà necessario produrre o un dettaglio interno della distinta cumulativa o copia delle fatture aggiuntive – nell'esempio fatto aventi valore globale di euro 4.000 - estranee all'operazione finanziata che, sommate al pagamento d'interesse, consentano di attestare il pagamento dell'operazione rilevante ai fini del rendiconto di spesa).

VINCOLO ASSUNZIONALE – VERIFICHE (riferimento art. 6 e art. 9 dell'avviso pubblico)

L'Avviso Pubblico concede a tutti i soggetti beneficiari che abbiano indicato in fase di candidatura la disponibilità all'assunzione o stabilizzazione di almeno 1 (una) risorsa umana, un contributo a fondo perduto pari al 25%.

Abruzzo Sviluppo procederà a controllare, tramite il controllo della Comunicazione Obbligatoria (CO) presso il Nodo Regionale delle Comunicazioni Obbligatorie (NCR) della Regione Abruzzo, in sede di controllo della rendicontazione finale e nell'arco dei tre anni successivi all'erogazione del finanziamento, il rispetto del vincolo assunzionale, pena la revoca del finanziamento medesimo.

In sede di presentazione del rendiconto dovrà essere cura del beneficiario procedere alla dimostrazione dell'effettiva assunzione, producendo documentazione probatoria che attesti l'avvenuto assorbimento, le modalità di assorbimento, le mansioni e la relativa contrattualistica, al fine di consentire le verifiche di rito.

Qualora, nell'arco temporale di cui all'art. 9 co. 8, si dovesse registrare a qualunque titolo il venir meno dell'addetto inglobato al fine di dimostrare il soddisfacimento del vincolo assunzionale, il soggetto beneficiario dovrà procedere senza indugio alla sostituzione, dando tempestiva comunicazione della circostanza al soggetto gestore, pena la revoca del finanziamento medesimo.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO (riferimento art. 14 dell'avviso pubblico)

1. Entro 7 mesi dalla data di disposizione del tesoriere, i beneficiari sono tenuti a presentare la **rendicontazione intermedia a SAL**, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato non inferiore al 70% del finanziamento. A tal proposito è fatta unicamente eccezione per interventi che abbiano subito una tardiva realizzazione e per i quali venga in tal senso presentata adeguata documentazione probatoria al Soggetto Gestore, che sia in grado di attestare l'effettivo ritardo nella realizzazione dell'intervento medesimo per cause non imputabili al beneficiario (c.d. cause di forza maggiore)

Specificamente, la documentazione da presentare in sede di rendicontazione intermedia (SAL) risulta essere la seguente:

- ✓ fotocopia documento identità legale in corso di validità del firmatario rappresentante legale/lavoratore autonomo/libero professionista
- ✓ scheda riepilogativa dei giustificativi di spesa (allegato 1) sia in formato excel che nella versione scansionata e sottoscritta (.pdf)
- ✓ copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzati, dai quali possano evincersi in maniera inequivocabile le spese sostenute e la relativa riconducibilità al piano, in linea con i criteri di ammissibilità delle spese altrove espressi;
- ✓ estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti sopra elencati. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente;
- ✓ comunicazione obbligatoria (CO) per la verifica di quanto previsto all'art.9, comma 8, lett.a) dell'Avviso Pubblico, ove si applichi.

2. Entro 60 giorni dal completamento dell'iniziativa progettuale, i beneficiari sono tenuti a presentare la **rendicontazione finale a SALDO**, idonea dichiarazione di conclusione dell'iniziativa progettuale, comprensiva del rendiconto delle spese effettuate e dei correlativi giustificativi di spesa, secondo la modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo. In particolare dovrà essere cura del beneficiario compilare in tutti i campi l'allegato riepilogativo delle spese (allegato 1), fornendolo sia in formato .pdf (sottoscritto) sia in versione excel.

In caso di mancata presentazione della rendicontazione suindicata entro 30 giorni dal termine di cui al paragrafo che precede, Abruzzo Sviluppo inoltrerà richiesta formale ai sensi dell'art.17, comma1, lett. g) dell'Avviso Pubblico, con relativa apposizione di termine perentorio di giorni 10 decorrente dalla notifica della richiesta medesima, pena la revoca.

La rendicontazione finale a saldo deve essere presentata a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato non inferiore al 100% del finanziamento ovvero, in

caso di parziale realizzazione dell'investimento complessivamente realizzato, non inferiore al 90% di quanto approvato e ove la variazione al ribasso, previa valutazione e disamina del Soggetto Gestore, garantisca l'effettiva e corretta realizzazione del progetto e non ne mini i richiesti requisiti di organicità e funzionalità.

Il totale dell'importo rendicontato e approvato dal Soggetto Gestore, subordinatamente alla verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale, non dovrà comunque essere inferiore alla soglia minima di cui all'art.6, comma2, dell'Avviso Pubblico ossia 20.000,00 euro, pena la revoca del finanziamento.

Le spese sostenute dovranno essere tutte coerenti con il piano finanziario presentato ed approvato dal Nucleo di Valutazione, salvo autorizzazione della variazione dello stesso a cura del Soggetto Gestore secondo le modalità previste dall'art.10 dell'Avviso Pubblico.

Specificamente, la documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale (SALDO) risulta essere la seguente:

- ✓ fotocopia documento identità legale in corso di validità del firmatario rappresentante legale/lavoratore autonomo/libero professionista
- ✓ scheda riepilogativa dei giustificativi di spesa (allegato 1) sia in formato excel che nella versione scansata e sottoscritta (.pdf)
- ✓ copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzati, dai quali possano evincersi in maniera inequivocabile le spese sostenute e la relativa riconducibilità al piano, in linea con i criteri di ammissibilità delle spese altrove espressi;
- ✓ estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti sopra elencati. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente;
- ✓ comunicazione obbligatoria (CO) per la verifica di quanto previsto all'art.9, comma 8, lett.a) dell'Avviso Pubblico, ove si applichi.

VARIAZIONI (riferimento art. 10 dell'avviso pubblico)

1. In caso di concessione del finanziamento, sono ammissibili variazioni motivate delle spese nell'ambito del finanziamento accordato, previa autorizzazione del Soggetto Gestore. La variazione richiesta non dovrà alterare l'importo totale del finanziamento, mantenendo pertanto inalterata la finalità dell'iniziativa. La variazione potrà essere richiesta una sola volta, pena il rigetto della richiesta, a partire dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito del Soggetto Gestore ed entro i 12 mesi dalla concessione del finanziamento medesimo, intesa come data disposizione del tesoriere.
2. Richieste di variazioni delle spese prima del termine indicato al periodo che precede e dopo il dodicesimo mese dalla concessione del finanziamento medesimo, saranno subordinate alla valutazione del Soggetto Gestore che, dopo l'analisi di merito delle oggettive motivazioni addotte, strettamente collegate a cause di forza maggiore, si pronuncerà a tal proposito dandone comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario non deve presentare richiesta di istanza di variazione progettuale se incorrono le seguenti tipologie:
 - ✓ la mera modifica del fornitore (ove preventivamente indicato e identificato) e/o dell'oggetto/servizio acquistato a parità di categoria merceologica, servizio;
 - ✓ lo spostamento di spese tra le macrovoci nel limite del 15% del finanziamento pubblico accordato.
3. Sono altresì ammissibili variazioni nella compagine sociale delle persone giuridiche, previa autorizzazione del Soggetto Gestore, purché non incidano sui requisiti che hanno dato origine al punteggio finale. Le variazioni nella compagine sociale realizzate prima della pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Soggetto Gestore e autorizzate dai Nuclei di Valutazione, di cui al successivo art.13, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
4. Sono ammesse variazioni del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di finanziamento, previa comunicazione al Soggetto Gestore, purché la nuova sede sia localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
5. Sono in ogni caso inammissibili le variazioni che comportino la cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a soggetto terzo.
6. Le richieste di autorizzazione alle variazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che precedono vanno presentate utilizzando gli appositi moduli reperibili nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Gestore.